



Delibera n. 181/2021
30 Settembre 2021
Allegato U al Verbale n. 05/2021

Oggetto: Accordo tra Pubbliche Amministrazioni Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti*"



e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che concerne lo studio delle caratteristiche spaziali della risposta di sito per la loro modellazione nelle analisi degli scenari di scuotimento di tipo empirico, nell'ambito della Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV-DPC B1 2021 Project "Scenari deterministici per la pericolosità (WP5)";

VERIFICATA la copertura finanziaria della somma di euro 10.000,00 che trova la necessaria disponibilità sul Capitolo di Bilancio Ob. Fu. n. 0966.020, C.R.A: 1.03 - Capitolo: 1.03.02.99.999.01;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Politecnico di Milano del Dipartimento di Matematica, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 08/10/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 08/10/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

per lo svolgimento di una Collaborazione tecnico-scientifica

finalizzata all'applicazione di tecniche geostatistiche per la modellazione di proxy di

sito nell'ambito della generazione di scenari di scuotimento sismico

TRA

L'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, di seguito denominato "**INGV**", con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Vigna Murata 605, Cap 00143, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06838821004, nella persona del Presidente, Prof. Carlo Doglioni

E

Il **Politecnico di Milano - Dipartimento di Matematica** (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Matematica, Prof. Giulio Magli, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 623/AG/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012

INGV e Politecnico saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti"

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per le Parti, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei

soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito l'INGV e, all'art. 2 commi 1, 2 e 3, ne definisce le attività;
- l'INGV è la primaria istituzione nazionale per la ricerca scientifica in ambito geofisico, sismologico e vulcanologico;
- l'INGV ha compiti di monitoraggio e sorveglianza sismica e vulcanica del territorio italiano e sviluppa ricerche e studi anche in collaborazione con centri di ricerca nazionali ed internazionali, finalizzate alla conoscenza della struttura crostale dell'Italia, anche attraverso tecniche di modellazione;
- il Politecnico di Milano, ai sensi del proprio Statuto - emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012:
 - i. è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società (art. 2, comma 1);
 - ii. ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali (art. 2, comma 2);
 - iii. considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività (...).
Le competenze del Politecnico sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese (art. 2, comma 3);
 - iv. si propone di assicurare agli studenti una preparazione culturale e professionale all'altezza dei migliori standard internazionali (art. 2, comma 4);
 - v. incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, di contenuti didattici, culturali e organizzativi (art. 4, comma 7);

- vi. per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati (art. 5, comma 2) e può intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati, anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze (art. 5, comma 3);
- vii. opera nel campo della formazione culturale e professionale con l'erogazione di corsi o seminari di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura generale, anche attraverso la collaborazione con imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore (art. 5, comma 6);
- Il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;
 - il Politecnico possiede le competenze specifiche richieste per questa collaborazione e ha acquisito nel corso degli anni elevata esperienza nella realizzazione di attività di studio e ricerca relative a modellistica matematica e statistica per le geoscienze basata su dati multivariati e complessi;
 - INGV è competente nell'ambito nell'acquisizione, archiviazione e processamento di segnali sismici registrati, nella modellazione del moto sismico e delle sue componenti di variabilità, nella valutazione degli effetti di sito e negli studi di pericolosità sismica con approcci deterministici e probabilistici;
 - il Politecnico svolge attività di didattica, ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico in molteplici campi, incluso quello della statistica applicata, della statistica spaziale e della data analytics per osservazioni complesse;
 - le Parti dispongono di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca comune, come meglio dettagliata nell'Allegato 1, che costituisce parte sostanziale ed

integrale del presente accordo;

- l'INGV e il Politecnico già collaborano su attività scientifiche di interesse comune legate alla modellazione spaziale del moto sismico;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il Politecnico dispone delle strumentazioni e delle competenze necessarie per realizzare lo studio geostatistico e dunque alla conduzione del progetto di cui sopra;
- la Prof.ssa Alessandra Menafoglio si è resa disponibile a coordinare il progetto di cui sopra per quanto riguarda la parte di competenza del Politecnico;
- INGV e il Politecnico intendono sottoscrivere il presente accordo per attivare una collaborazione avente ad oggetto un'attività di studio e ricerca finalizzata all'applicazione di tecniche geostatistiche per la modellazione di proxy di sito nell'ambito della generazione di scenari di scuotimento sismico;
- le Parti condividono un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra; le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- le Parti hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 5, comma 6 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:
 - la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze, alla formazione e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;

- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
 - le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito;
- coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, INGV e il Politecnico intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela del territorio, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate da una conoscenza approfondita del fenomeno sismico e degli effetti di questo sul territorio stesso;
- INGV e il Politecnico intendono integrare le rispettive competenze istituzionali attraverso lo svolgimento in collaborazione di attività che si basano su un interesse comune per la stima accurata degli effetti del moto sismico al suolo per valutazioni di scenario finalizzate agli studi di pericolosità sismica finalizzati e alla protezione civile e ambientale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato allo **studio delle caratteristiche spaziali della risposta di sito per la loro modellazione nelle analisi degli scenari di scuotimento di tipo empirico, nell'ambito della Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV-DPC B1 2021**

Project “Scenari deterministici per la pericolosità (WP5)” funds (C.OBFU 0966.010).

Nell'ambito delle attività svolte dal gruppo di lavoro dell'INGV-Milano, finalizzate alla modellazione spaziale della risposta di sito empirica con tecniche geostatistiche per la generazione di scenari di scuotimento, l'INGV intende essere supportata nello svolgimento dell'attività di ricerca, di cui all'Allegato 1, che costituisce una parte completa e sostanziale del presente contratto, conformemente ai regolamenti di seguito elencati.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

3.1 Le Parti convengono di attuare il presente accordo attraverso lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato 1.

Le Parti si danno reciprocamente atto ed assumono formale impegno affinché tutte le attività oggetto del presente accordo vengano svolte con ricorso alle proprie risorse.

È fatto obbligo al Responsabile scientifico da parte del Politecnico di inviare ai Coordinatori della ricerca, alla scadenza del progetto, i prodotti della ricerca di cui all'Allegato 1.

Articolo 4 – Responsabilità scientifica e referenti scientifici delle Parti

4.1 Le Parti individuano i seguenti referenti, che saranno responsabili dell'esecuzione delle attività così come descritte nell'Allegato 1:

- Dott.ssa Ing. Sara Sgobba Coordinatore della Ricerca, per l'INGV;
- Prof.ssa Alessandra Menaforglio per il Politecnico.

4.2 L'eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata tempestivamente mediante posta elettronica certificata indirizzata alla controparte, utilizzando i recapiti indicati al successivo art. 18.

4.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnico-scientifica riguardanti il presente accordo di collaborazione dovranno essere trasmessi ai responsabili sopra

indicati, agli indirizzi indicati al successivo art. 18.

4.4 Sottoscrivendo il presente accordo, i referenti scientifici dichiarano espressamente di conoscere e accettarne le clausole e si impegnano a rispettare gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 5 – Luogo di svolgimento

5.1 Il programma di ricerca descritto ai precedenti artt. 2 e 3 e dettagliato nell'Allegato 1 sarà svolto presso le sedi delle Parti.

Articolo 6 – Durata e recesso

6.1 Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e terminerà il 31 dicembre 2021. Tale Accordo potrà essere rinnovato solamente per iscritto.

L'accordo si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle Parti chieda una proroga con richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire all'altra Parte mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo art. 18 almeno 15 giorni prima della scadenza e l'altra Parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, trasmettendo tale accettazione alla controparte mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo art. 18.

6.2 In ogni caso le Parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 18, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per gravi motivi in qualunque momento.

6.3 Nel caso di recesso di INGV, questo rimborserà al Politecnico le eventuali spese sostenute e impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

6.4 Nel caso di recesso da parte del Politecnico, questo comunicherà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà a INGV eventuali somme percepite per attività non completate.

Articolo 7 – Contributo finanziario e modalità di trasferimento

7.1 Per il complesso delle attività indicate agli artt. 2 e 3 del presente accordo di collaborazione, INGV erogherà a favore del Politecnico un contributo complessivo pari ad **Euro 10.000,00** (=diecimila/00), a parziale copertura delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo, da corrispondersi al termine del progetto.

Le attività oggetto del presente Accordo, rientranti tra le finalità istituzionali di ricerca svolte dal Politecnico, sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

7.2 Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 13.500,00 (=tredicimilacinquecento/00) così ripartiti:

- a. INGV € 10.000,00 (=diecimila/00)
- b. Politecnico € 3.500,00 (=tremilacinquecento/00).

In particolare, le risorse a carico di INGV, pari a € 10.000,00, a valere sul fondo Convenzione INGV-DPC Allegato B1 WP5: C.OBFU 0966.010 (responsabile: dott.ssa Francesca Pacor) saranno utilizzate dal Politecnico a copertura delle seguenti voci di spesa:

- € **6.885,00** (=Euro *seimilaottocentottantacinque/00*): finanziamento per la copertura delle spese di personale strutturato DMAT;
- € **3.115,00** (=Euro *tremilacentoquindici/00*): overhead;

7.3 Il Politecnico cofinanzierà il progetto con l'equivalente di € **3.500,00** (=tremilacinquecento/00) in ore-uomo di personale strutturato (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo) e non strutturato (assegnisti, dottorandi).

7.4 Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

7.5 Il contributo verrà corrisposto da INGV in un'unica soluzione di € 10.000,00 (=Euro *diecimila/00*) fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni in seguito alla presentazione, da parte del Politecnico, della presentazione dei deliverables di cui all'allegato 1 oltre alla rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo.

La corresponsione avverrà previa emissione da parte del Politecnico di una lettera di richiesta di erogazione della somma, da inoltrarsi a INGV a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato al successivo art. 18.

7.6 INGV corrisponderà il contributo al Politecnico sul seguente conto:

- Banca d'Italia – Tesoreria Unica
Girofondo su contabilità speciale n. 38075
- IBAN: IT73W0100003245139300038075

INGV effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste presentate dal Politecnico, fatto salvo, con riferimento al saldo, quanto previsto al precedente punto 7.3 in merito al rendiconto documentato delle spese sostenute.

7.7 Il Politecnico si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo

che sarà erogato da INGV;

- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte di INGV o di organi a ciò legittimati per legge.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo di collaborazione.

Qualora le transazioni relative al presente accordo di collaborazione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo si intende risolto di diritto.

8.2 Ai sensi e per gli effetti della su menzionata Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., i trasferimenti finanziari relativi alla Ricerca graveranno sul progetto: Convenzione INGV-DPC Allegato B1 WP5 (responsabile: dott.ssa Francesca Pacor).

8.3 Il Politecnico comunica che i conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 sono i seguenti:

- Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 21, Via Bonardi, 4 – 20133 Milano

IBAN IT34T0569601620000001600X69

- Banca d'Italia – Tesoreria Unica

Girofondo su contabilità speciale n. 83075

IBAN: IT73W0100003245139300038075

Intestati al Politecnico di Milano - Dipartimento di Matematica

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza -

SRRRFL66D23F839H

- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati dovrà tempestivamente essere notificata a INGV.

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi a INGV per pagamenti eseguiti secondo gli estremi identificativi riportati nel presente Articolo.

Articolo 9 – Proprietà intellettuale

9.1 Benché, in forza del presente accordo, non sia – per quanto ragionevolmente definibile al momento della sottoscrizione – previsto lo svolgimento di attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare sugli eventuali risultati suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti convengono inoltre sin d’ora ed accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà, in ragione del contributo apportato da ciascuno alla ricerca, alle Parti e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l’uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato da apposito accordo, redatto nel rispetto dei regolamenti e delle policies delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 10 – Riservatezza

10.1 Il Politecnico si impegna a considerare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute da INGV connesse allo svolgimento del presente accordo, nonché

a proteggere tali informazioni con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

10.2 Per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di INGV e comunicate al Politecnico, per l’esecuzione del presente accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura “Confidenziale” (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere al Politecnico entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

10.3 Il Politecnico, sotto la propria responsabilità, si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo del presente accordo le Informazioni Confidenziali che saranno fornite e/o rivelate da INGV, o comunque acquisite nell’esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo.

In particolare, il Politecnico si impegna a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l’effettuazione delle attività oggetto del presente accordo;

- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente accordo.

10.4 Rimane inteso che il Politecnico, all'interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

10.5 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate al Politecnico;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate al Politecnico, per fatto non imputabile al Politecnico;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale del Politecnico di Milano che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

10.6 Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare la controparte al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà

essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

10.7 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, le Parti assicurano la regolarità dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente clausola di riservatezza.

10.8 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente accordo cesseranno con il termine dell'accordo stesso.

10.9 Il presente Accordo potrà essere risolto nel caso in cui il Politecnico dichiarerà di trovarsi nella impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere all'espletamento delle attività di ricerca di cui al precedente Art. 2, salvo rendicontazione delle somme già utilizzate.

INGV potrà recedere qualora nel corso dell'esecuzione delle attività di ricerca intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione dei patti contenuti nel presente Accordo.

10.13 Il Politecnico di Milano non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza avere accesso alle informazioni riservate e confidenziali di INGV, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto del presente accordo. Pertanto, INGV riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto riguarda il Politecnico, alla Dr.ssa Alessandra Menafoglio. Eventuali modifiche dei componenti del gruppo di ricerca potranno essere successivamente comunicate dal Politecnico a INGV.

10.14 Il Politecnico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provi che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti da INGV nonché da suoi clienti e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo (con riferimento al danno emergente e al lucro cessante) per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al presente accordo per il Politecnico non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, il contributo previsto dall'accordo stesso, quantificato in Euro 10.000,00 (=diecimila/00).

10.15 La Dott.ssa Alessandra Menafoglio assume, per conto del Politecnico di Milano, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali e pertanto sottoscrive il presente accordo per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

Articolo 11 – Pubblicazioni

11.1 I risultati della ricerca e gli elaborati finali saranno di proprietà delle Parti, che potranno farne liberamente uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

11.2 Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, presentare i risultati a convegni, seminari o simili e i referenti scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente art. 9. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente accordo di collaborazione dovrà riportare la seguente dicitura:

“Lavoro eseguito con il contributo finanziario della Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Allegato B1”.

Art. 12 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti

12.1 Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata

all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati al successivo art. 18. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

**Art. 13 – Trattamento del personale e obblighi in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro**

13.1 Le Parti convengono fin da ora che le attività oggetto del presente Accordo non sono di tipo sperimentale e non comportano esposizione al rischio.

13.3 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

13.4 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le

informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

13.5 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante, mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura di provenienza.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

14.1 INGV dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 3183/2019, prot. n. 67856/I/1 del 19.04.2019, pubblicato al seguente indirizzo: www.normativa.polimi.it.

14.2 Il Politecnico dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice di Comportamento per il personale di INGV, pubblicato al seguente indirizzo <https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-di-condotta/codici-disciplinare-e-di-condotta-vigenti/21454-codice-di-comportamento-dipendenti-ingv-2015/file.html>

14.3 Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei suddetti codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo di collaborazione stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria

attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

14.4 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente accordo di collaborazione, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 e/o in violazione dei codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

Articolo 15 – Foro competente e legislazione applicabile

15.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo non risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Il presente Accordo potrà essere risolto nel caso in cui il Politecnico dichiari di trovarsi nella impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere all'espletamento delle attività di ricerca di cui al precedente Art. 2, salvo rendicontazione delle somme già utilizzate. INGV potrà recedere qualora nel corso dell'esecuzione delle attività di ricerca intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione dei patti contenuti nel presente Accordo.

15.2 Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte nell'accordo e va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Articolo 16 – Privacy

16.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento 679/2016/UE), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con

esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

16.2 Ai fini del presente accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25.05.2018, dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

16.3 Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, comunicano reciprocamente quanto segue:

- a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del presente accordo e per le finalità legate agli adempimenti di legge;
- b) i suddetti Dati potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati della revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o da persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell'UE o extra UE, nell'ambito delle Parti preposte all'adempimento del presente accordo;
- c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e la

riservatezza dei Dati;

d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

16.4 Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

16.5 Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l'esecuzione del presente accordo.

16.6 In ogni caso, le Parti sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di limitare il trattamento stesso e, laddove previsto, il diritto alla portabilità dei dati.

16.7 Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è INGV come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il Responsabile Gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 1, sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.

16.8 I diritti previsti dalla Normativa Privacy potranno essere esercitati da ciascuna Parte mediante richiesta inviata alla controparte. Per il Politecnico di Milano, tale diritto

può essere esercitato scrivendo alla casella privacy@polimi.it ovvero scrivendo al Responsabile Gestionale del Dipartimento di Matematica all'indirizzo ricerca-dmat@polimi.it.

16.9 Il responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione, Dott.ssa Alessandra Menafoglio, sottoscrivendo il presente atto dichiara che non saranno raccolti o trattati dati personali diversi da quelli contenuti nell'accordo stesso.

Articolo 17 – Registrazione e imposta di bollo

17.1 Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

17.2 Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico di INGV. Gli oneri di bollo, sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare dell'Autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20.04.1993, con successivo addebito della relativa spesa a INGV mediante apposita nota di debito.

Articolo 18 – Contatti

18.1 Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente accordo:

per INGV

Referente: dr.ssa ing. Sara Sgobba - Coordinatore della Ricerca

E-mail: sara.sgobba@ingv.it

Aspetti amministrativi:

E-mail: amministrazione.mi@ingv.it

PEC: aoo.milano@pec.ingv.it

per il Politecnico di Milano – Dipartimento di Matematica

Referente scientifico: Dr.ssa Alessandra Menafoglio

E-mail: alessandra.menafoglio@polimi.it

Aspetti amministrativi:

E-mail: ricerca-dmat@polimi.it

PEC: pecmatematica@cert.polimi.it

Per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo del Politecnico:
comunicazione@polimi.it e in copia conoscenza ricerca-dmat@polimi.it.

Articolo 19 – Clausole finali

19.1 L'accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso atto ed accettato la limitazione del danno prevista all'art. 10.14 e la clausola di deroga al foro competente prevista all'art. 15.

19.2 Qualsiasi modifica all'accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

19.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Articolo 20 – Firma digitale

20.1 Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Milano, data dell'ultima Firma digitale

POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento di Matematica

Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia

Il Direttore

Prof. Giulio Magli

Il Presidente

Prof. Carlo Doglioni

Il Responsabile delle Attività

Dr.ssa Alessandra Menafoglio

Il Responsabile Gestionale

Dr.ssa Franca Di Censo

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2